SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2013, n. 50

Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà.

> Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Principi e finalità

Art. 2 - Azioni regionali

Art. 3 - Iniziative per l'ospitalità

Art. 4 - Altre misure di sostegno

Art. 5 - Strumenti di attuazione

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 59 dello Statuto:

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

- 1. Il fenomeno delle separazioni provoca spesso situazioni di difficoltà e di grave disagio ai genitori separati;
- 2. Si ritiene opportuno prevedere alloggi, anche temporanei, nei quali ospitare genitori separati in grave difficoltà economica, nonché attivare servizi informativi e di consulenza per assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti allo stesso riconosciuti e percorsi di supporto psicologico;

Approva la presente legge

Art. 1 Principi e finalità

1. In coerenza con le politiche per le famiglie di cui all'articolo 52 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela

dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione riconosce l'importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.

Art. 2 Azioni regionali

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione svolge in particolare le seguenti azioni:
- a) promuove protocolli di intesa tra gli enti locali ed ogni altro soggetto operante per la tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
- b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati in situazione di difficoltà.

Art. 3 Iniziative per l'ospitalità

- 1. Nell'ambito delle politiche sociali volte a contrastare l'emergenza abitativa, sono programmate iniziative volte ad attivare forme di ospitalità, anche temporanea, a favore dei genitori separati che si trovino in condizioni di grave difficoltà economica a seguito di pronuncia giudiziale comportante l'assegnazione della casa familiare all'altro coniuge e tenuto conto dell'eventuale obbligo di corrispondere a quest'ultimo l'assegno di mantenimento.
- 2. Resta comunque fermo, in caso di provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio, il punteggio previsto dalla tabella B allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Art. 4 Altre misure di sostegno

- 1. Il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale di cui alla 1.r. 41/2005, assume fra le proprie finalità:
- a) l'erogazione di servizi informativi e di consulenza, atti a consentire la piena conoscenza da parte dei genitori delle conseguenze derivanti dalla separazione ai sensi del diritto di famiglia;
- b) la definizione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.
 - 2. Nell'ambito della rete dei consultori familiari l'ap-

porto multiprofessionale degli operatori è valorizzato anche in funzione dell'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. I soggetti del terzo settore concorrono ai processi di programmazione e attuazione degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 Strumenti di attuazione

- 1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), declina le azioni necessarie all'attuazione della presente legge e provvede alla quantificazione delle relative risorse, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.
- 2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere iniziative di rilevanza regionale a carattere sperimentale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 19 settembre 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.09.2013

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 settembre 2010, n. 26

Proponente:

Consigliere Pieraldo Ciucchi

Assegnata alla 4[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 2 agosto 2013

Approvata in data 11 settembre 2013

Divenuta legge regionale 37/2013 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2013, n. 51

Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Interventi per il risanamento dall'amianto

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Piano regionale di tutela dall'amianto
- Art. 3 Svolgimento dei procedimenti in via telematica
 - Art. 4 Raccordi programmatici
 - Art. 5 Controlli
 - Art. 6 Sorveglianza epidemiologica

Capo II Interventi complementari

interventi comprementari

Art. 7 - Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici

Art. 8 - Azioni di sensibilizzazione

Capo III Norme transitorie e finali

- Art. 9 Procedimento di approvazione
- Art. 10 Clausola valutativa
- Art. 11 Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);